



Decreto Dirigenziale n. 79 del 30/04/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "CALCESTRUZZI" S.R.L. . ATTIVITA': PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI. SEDE OPERATIVA: CASTEL BARONIA, C.DA PIANI, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 29 febbraio 2012, n. 29, è stata rilasciata alla ditta “IULIANO” S.R.L. l’autorizzazione emessa ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO E CONGLOMERATI BITUMINOSI, FRANTUMAZIONE INERTI, sito in Castel Baronia, c.da Piani, s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. 0265897 del 4 aprile 2012, la ditta “CALCESTRUZZI” S.R.L., locataria, ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l’altro dichiarando “...che sono inalterati il tipo d’attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d’abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...”;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell’art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l’altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all’Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE, per effetto della nota trasmessa con prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011 al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C., sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all’atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può procedersi al rilascio, in favore del subentrante gestore, di voltura del D. D. 29 febbraio 2012, n. 29, per lo stabilimento di PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO E CONGLOMERATI BITUMINOSI, FRANTUMAZIONE INERTI, sito in Castel Baronia, c.da Piani, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
- 6) la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 11) la D.G.R. 30 dicembre 2011, n. 839;
- 12) il D. D. 29 febbraio 2012, n. 29;

alla stregua dell’istruttoria ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché dell’attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce il D. D. 29 febbraio 2012, n. 29;
- 2) di prendere atto del subingresso del gestore “CALCESTRUZZI” S.R.L. nell’esercizio dell’attività, in precedenza intestata a “IULIANO” S.R.L., svolta nello stabilimento di PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO E CONGLOMERATI BITUMINOSI, FRANTUMAZIONE INERTI, sito in Castel Baronia, c.da Piani, s. n.;
- 3) di rilasciare in favore del subentrante gestore voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, emessa ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., con D. D. 29 febbraio 2012, n. 29, avente immutata validità quindicennale e con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l’eventuale prosieguo dell’attività;
- 4) di provvedervi sulla scorta dei dati d’emissione, ripresi dal predetto provvedimento autorizzativo e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza annuale ed immutata periodicità – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamenti per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) per le fasi produttive da cui si originano, manipolano, trasportano, caricano, scaricano, miscelano prodotti inerti e/o polverulenti, adottare sempre i dispositivi e le misure atte al contenimento delle emissioni diffuse (D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte I dell'allegato V alla parte quinta);
 - f) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - g) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - j) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - k) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;
- 7) di lasciare tale adempimento subordinato alla presentazione di atto formale, ai sensi di legge, a dimostrazione dell'idoneità sanitaria e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 8) di fissare in 90 giorni da tale data il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 9) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 1 campionamenti per le analisi di tutte le emissioni;
- 10) di precisare che:
- a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 11) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

- b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 12) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 13) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 14) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 15) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 16) di notificarlo alla ditta "CALCESTRUZZI" S.R.L., sede legale di Lioni, piazza San Carlo, n. 13;
- 17) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Castel Baronia, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 18) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)